

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 03 maggio 2016

D.c.r. 19 aprile 2016 - n. X/1047
Istituzione della riserva naturale 'Della Rocca, del Sasso e
Parco lacuale' nel comune di Manerba del Garda (BS)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 676 (Proposta di istituzione della riserva naturale Della Rocca, del Sasso e parco lacuale del comune di Manerba del Garda (BS));

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale 676/2013 è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 86/1983, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n. 38, del 19 settembre 2013 e trasmessa in data 16 settembre 2013, protocollo T1.2013.0033914, al comune di Manerba del Garda (BS) per la pubblicazione all'albo pretorio;

Preso atto che, in merito ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale 676/2013, sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati, per gli effetti e nei termini di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 86/1983;

Considerato che il comune di Manerba del Garda in sede di controdeduzione, con deliberazione di Giunta comunale 13 febbraio 2014, n. 14, ha ritenuto di non accogliere le osservazioni pervenute;

Preso atto che i competenti uffici regionali hanno formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2014, n. 1935 (Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto «Istituzione della riserva naturale della Rocca, del Sasso e parco lacuale nel Comune di Manerba del Garda (BS)» e trasmissione osservazioni alla DGR 13 settembre 2013, n. X/676 e relative controdeduzioni);

Considerato che il territorio del comune di Manerba del Garda ricade altresì in ambito sottoposto ai seguenti vincoli: decreto ministeriale 24 marzo 1976 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 104 del 21 aprile 1976), articolo 19 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) che recepisce l'articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inoltre parte dell'area proposta a riserva ricade nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) istituito con deliberazione della Giunta provinciale 25 novembre 2002, n. 548, denominato «Parco della Rocca e del Sasso»;

Visti gli articoli da 11 a 15 della l.r. 86/1983;

Udita la relazione della VIII commissione consiliare «Agricoltura, montagna, foreste e parchi»;

con votazione finale per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 66
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 65
Voti favorevoli:	n. 65
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

DELIBERA

di approvare le seguenti determinazioni:

I. ISTITUZIONE

E' istituita la riserva naturale orientata «Della Rocca, del Sasso e parco lacuale» nel comune di Manerba del Garda (BS).

II. FINALITA'

Le finalità della riserva naturale orientata «Della Rocca, del Sasso e parco lacuale» sono le seguenti:

1. tutelare, salvaguardare e valorizzare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e archeologiche dell'area coinvolta dal PLIS istituito con deliberazione della Giunta provinciale 548/2002 denominato «Parco della Rocca e del Sasso» nel comune di Manerba del Garda;

2. tutelare, salvaguardare e valorizzare gli elementi di singolarità florofaunistica, paesaggistica e archeologica esistenti;
3. tutelare, salvaguardare e valorizzare gli equilibri bio-ecologici, idraulici e idrogeologici;
4. promuovere l'attività di educazione, formazione, ricreazione e ricerca scientifica, sia nell'ambito del contesto naturale sia per le attività agricole esistenti;
5. disciplinare le attività antropiche e gli accessi al parco, orientando la fruizione dell'area a fini ricreativi, scientifici e didattici;
6. tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
7. proteggere e conservare integralmente la natura e l'ambiente;
8. monitorare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
9. disciplinare e controllare l'accesso e la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici e didattici;
10. regolamentare le attività antropiche;
11. contribuire, di concerto al contemporaneo procedimento di istituzione del PLIS della Valtenesi (l.r. 86/1983), promosso dai comuni di Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze del Garda e Soiano del Lago (attualmente in corso di redazione da parte dell'unione dei comuni della Valtenesi, in collaborazione con la provincia di Brescia), alla realizzazione del progetto di rete ecologica regionale e provinciale.

III. DELIMITAZIONE

I confini della riserva naturale sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2).

IV. CLASSIFICAZIONE

La classificazione della riserva, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 86/1983, è di tipo «Riserva naturale orientata», le cui aree sono individuate nella cartografia allegata già richiamata.

V. GESTIONE

Ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 86/1983, la gestione della riserva naturale «Della Rocca, del Sasso e parco lacuale» è affidata al comune di Manerba sul Garda (BS).

VI. PIANIFICAZIONE

1. Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione.
2. Il piano dovrà essere corredato da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema. A tal fine dovranno essere indagati gli aspetti geologici, idrogeologici, archeologici, botanici, forestali, zoologici e paesaggistici, come serie storica e come potenzialità dell'ambiente. Dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta a individuare i vincoli preesistenti, gli interventi e l'utilizzazione in atto nel territorio.
3. Il piano della riserva naturale avrà i contenuti di cui all'articolo 14 della l.r. 86/1983 e, in particolare, dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche in atto nel territorio, l'eventuale zonizzazione della riserva e dell'area di rispetto, gli accessi e la fruizione del territorio.
4. Il piano della riserva naturale è costituito dai seguenti documenti:
 1. uno studio degli aspetti naturalistici e archeologici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;
 2. una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
 3. le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5000 e in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei suoi contenuti;
 4. l'eventuale individuazione in scala 1:2000 di monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 86/1983;
 5. un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle forme di finanziamento;
 6. le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni rappresentate nelle tavole grafiche.

VII. DIVIETI E LIMITI

A) Nell'area della riserva naturale orientata è vietato:

1. accedere e transitare con mezzi di trasporto a motore se non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore, salvo i mezzi di servizio di ordine pubblico, di vigilanza e di soccorso, nonché, se appositamente autorizzati, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi necessari all'attività agricola, le unità adibite a operazioni di controllo e assistenza delle attività di interesse pubblico, sia per quanto riguarda le aree terrestri sia per l'ambito lacustre;
2. l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti, nonché l'atterraggio e il decollo o lo svolgimento di attività di lavoro aereo con elicotteri, salvo specifica autorizzazione dell'ente gestore, fatti salvi gli interventi degli aeromobili impiegati nella vigilanza e nel soccorso;
3. svolgere attività, anche di carattere temporaneo, non preventivamente autorizzate dall'ente gestore, che possano comportare alterazioni alla qualità dell'ambiente e quindi risultare incompatibili con le finalità della riserva;
4. organizzare, in assenza di specifica autorizzazione dell'ente gestore, manifestazioni folkloristiche, ludico-ricreative o sportive, attività commerciali e/o pubblicitarie, nonché campeggiare ;
5. navigare nel parco lacuale della riserva se non espressamente autorizzato dall'ente gestore e fatto salvo quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia sia a livello regionale, provinciale e interprovinciale, sia per quanto riguarda la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda. La navigazione è consentita solo nella fascia costiera delimitata dagli appositi segnali su boe a natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela, escludendo l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati nel piano di gestione;
6. realizzare nuovi edifici o interventi sull'edificato esistente diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia che in ogni caso non possono comportare aumento di volumetrie o di superficie coperta o di variazione di sagoma salvo quanto diversamente normato dal piano di gestione;
7. realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche agricoli, o ampliare quelli esistenti, salvo quanto diversamente normato dal piano di gestione;
8. realizzare strutture turistico-ricettive, di balneazione, nuovi campeggi liberi o organizzati, insediamenti o impianti turistici di qualsiasi tipo, attrezzature ludico-ricreative, spazi di sosta per veicoli, tende, camper o caravan;
9. aprire nuove strade, sentieri o percorsi in genere, ovvero costruire, modificare, ampliare, asfaltare strade esistenti, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati o realizzati dall'ente gestore, che si rendessero necessari a fini manutentivi, fruitivi o previsti dal piano di gestione della riserva;
10. realizzare nuovi moli di attracco e pontili, strutture palafitticole o galleggianti; eventuali interventi sulle strutture esistenti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore;
11. costruire infrastrutture e/o servizi tecnologici in genere, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati o realizzati dall'ente gestore previsti dal piano di gestione della riserva;
12. realizzare nuove recinzioni o spostare le esistenti, se non per dimostrata esigenza di sicurezza e comunque a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore; le eventuali manutenzioni delle recinzioni esistenti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore; in caso di necessità di sostituzione di recinzioni esistenti, l'autorizzazione dell'ente gestore dovrà obbligatoriamente prevedere il ricorso a tipologie strutturali consone agli aspetti paesaggistici e naturalistici propri del contesto;
13. svolgere attività di discarica, deposito, stoccaggio, estrazione di materiali inerti, coltivare cave, scavi o esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo o del fondale lacuale, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'ente gestore finalizzati al miglioramento ambientale e fruitivo della riserva, acquisito, se richiesto dalle circostanze, il parere della competente soprintendenza;
14. attuare interventi che modifichino il regime e/o la composizione delle acque, attivare nuove captazioni di sorgenti e derivazioni di corpi idrici superficiali, fatti salvi gli interventi di difesa idraulica e/o previsti dal piano di gestione, per i quali deve essere comunque acquisito l'assenso dell'ente gestore;
15. attuare interventi che comportino un'alterazione della linea di costa e dell'organizzazione naturale e antropica in essere; eventuali sistemazioni delle sponde lacuali dovranno essere realizzate, previa autorizzazione dell'ente gestore, tramite l'utilizzo di elementi naturali e con tecniche di ingegneria naturalistica;
16. svolgere attività di pascolo, salvo preventiva autorizzazione dell'ente gestore rilasciata nei periodi e nelle aree appositamente individuate dal piano di gestione per tale scopo;
17. accendere fuochi o fiamme libere all'aperto, abbandonare rifiuti di qualsiasi natura o costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
18. tagliare, raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, anche quella prodottasi nei corsi d'acqua, nel lago o sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, fatte salve le attività previste dal piano di gestione o autorizzate dall'ente gestore e la ricerca scientifica preventivamente autorizzata;
19. entrare nelle aree vegetate dei canneti, gettare oggetti o rifiuti, tagliare o danneggiare i canneti, accendervi fiamme libere nei pressi o liberarvi animali;
20. introdurre e/o reintrodurre specie animali o vegetali estranee all'ecosistema della riserva;
21. esercitare la caccia, ai sensi dall'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dell'articolo 43, comma 1, lett. b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
22. esercitare la pesca al di fuori dei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e dagli strumenti di pianificazione di settore e da quanto dettagliato dal piano di gestione. L'attività piscatoria, compresa quella subacquea, consentita all'interno del parco lacuale è inoltre consentita nel rispetto dei divieti e delle limitazioni particolari all'esercizio della pesca, introdotte allo scopo di conservare l'ambiente dell'area regionale protetta o di sue zone particolari, riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nella riserva, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici perseguiti anche dal piano di gestione. È comunque consentito l'esercizio della pesca ai possessori della licenza di tipo «A», che nell'esercizio della loro attività possono accedere all'interno del parco lacuale anche con propri natanti. All'interno del parco lacuale per garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono è individuata dall'ente gestore un'area di divieto assoluto di pesca, tale area avrà le dimensioni di duecento metri per duecentocinquanta metri;
23. fatte salve le attività piscatorie di cui al punto precedente, disturbare, danneggiare, catturare, dare da mangiare o uccidere animali selvatici, terrestri o acquatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di ricerca scientifica e di carattere igienico-sanitario espressamente autorizzati;
24. introdurre cani senza guinzaglio, tranne quelli impiegati in operazioni di soccorso, da lavoro per il pascolo;
25. prelevare e/o danneggiare il patrimonio archeologico, storico e artistico della riserva, i reperti archeologici, le emergenze architettoniche, le strutture impiegate per la musealizzazione e l'ambiente, gli insediamenti antichi e i depositi archeologici sepolti, salvo quanto autorizzato dall'ente gestore per attività di conservazione e ricerca in accordo con la competente soprintendenza;
26. raccogliere e asportare fossili e reperti in genere, salvo quanto autorizzato dall'ente gestore per attività di studio e ricerca scientifica;
27. attuare interventi, anche di modesta entità, all'interno della riserva che comportino scavi nel sottosuolo, in riva

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 03 maggio 2016

lago o sott'acqua, se non preventivamente autorizzati e segnalati alla soprintendenza archeologica competente.

B) Nell'area di rispetto della Riserva naturale è vietato:

1. svolgere attività, anche di carattere temporaneo, non preventivamente autorizzate dall'ente gestore, che possano comportare alterazioni alla qualità dell'ambiente e quindi risultare incompatibili con le finalità della riserva;
2. realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche agricoli. Per gli insediamenti produttivi agricoli esistenti alla data di approvazione della presente norma, è ammesso l'ampliamento in aderenza, fino ad un massimo del venti per cento della superficie coperta esistente, nei limiti degli indici previsti dall'articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
3. realizzare nuovi moli di attracco e pontili, strutture palafitticole o galleggianti; eventuali interventi sulle strutture esistenti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore;
4. costruire infrastrutture e/o servizi tecnologici in genere, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati o realizzati dall'ente gestore previsti dal piano di gestione della riserva;
5. svolgere attività di discarica, deposito, stoccaggio, estrazione di materiali inerti, coltivare cave, scavi o esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo o del fondale lacuale, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'ente gestore finalizzati al miglioramento ambientale e fruitivo della riserva, acquisito, se richiesto dalle circostanze, il parere della competente soprintendenza;
6. attuare interventi che modifichino il regime e/o la composizione delle acque, attivare nuove captazioni di sorgenti e derivazioni di corpi idrici superficiali, fatti salvi gli interventi di difesa idraulica e/o previsti dal piano di gestione, per i quali deve essere comunque acquisito l'assenso dell'ente gestore;
7. svolgere attività di pascolo, salvo preventiva autorizzazione dell'ente gestore rilasciata nei periodi e nelle aree appositamente individuate dal piano di gestione per tale scopo;
8. accendere fuochi o fiamme libere all'aperto, abbandonare rifiuti di qualsiasi natura o costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
9. tagliare, raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, anche quella prodottasi nei corsi d'acqua, nel lago o sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommerzioni, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica preventivamente autorizzata;
10. introdurre e/o reintrodurre specie animali o vegetali estranee all'ecosistema della riserva;
11. esercitare la caccia, ai sensi dall'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 e dell'articolo 43, comma 1, lett. b), della l.r. 26/1993;
12. fatte salve le attività piscatorie di cui al punto precedente, disturbare, danneggiare, catturare, dare da mangiare o uccidere animali selvatici, terrestri o acquatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di ricerca scientifica e di carattere igienico-sanitario espressamente autorizzati;
13. introdurre cani senza guinzaglio, tranne quelli impiegati in operazioni di soccorso e da lavoro per il pascolo, fatto inoltre salvo per le zone addestramento cani e prove cinofile autorizzate ai sensi della l.r. 26/1993;
14. prelevare e/o danneggiare il patrimonio archeologico, storico e artistico della riserva, i reperti archeologici, le emergenze architettoniche, le strutture impiegate per la musealizzazione e l'ambiente, gli insediamenti antichi e i depositi archeologici sepolti, salvo quanto autorizzato dall'ente gestore per attività di conservazione e ricerca in accordo con la competente soprintendenza;
15. raccogliere e asportare fossili, minerali, rocce, terriccio e reperti in genere, salvo quanto autorizzato dall'ente gestore per attività di studio e ricerca scientifica;
16. attuare interventi, anche di modesta entità, all'interno della riserva che comportino scavi nel sottosuolo, in riva

lago o sott'acqua, se non preventivamente autorizzati e segnalati alla soprintendenza archeologica competente.

VIII. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

I divieti contenuti nei punti precedenti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici del comune di Manerba del Garda (BS), ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. e), della l.r. 86/1983.

IX. MODALITA' DI ACCESSO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E' demandato ad apposito regolamento, approvato dall'ente gestore della riserva, la definizione delle modalità di accesso alla riserva, fruizione e della ricerca scientifica.

X. FINANZIAMENTO

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano e alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'articolo 40 della l.r. 86/1983, nonché con risorse proprie o altri finanziamenti.

XI. TUTELA DEL PAESAGGIO

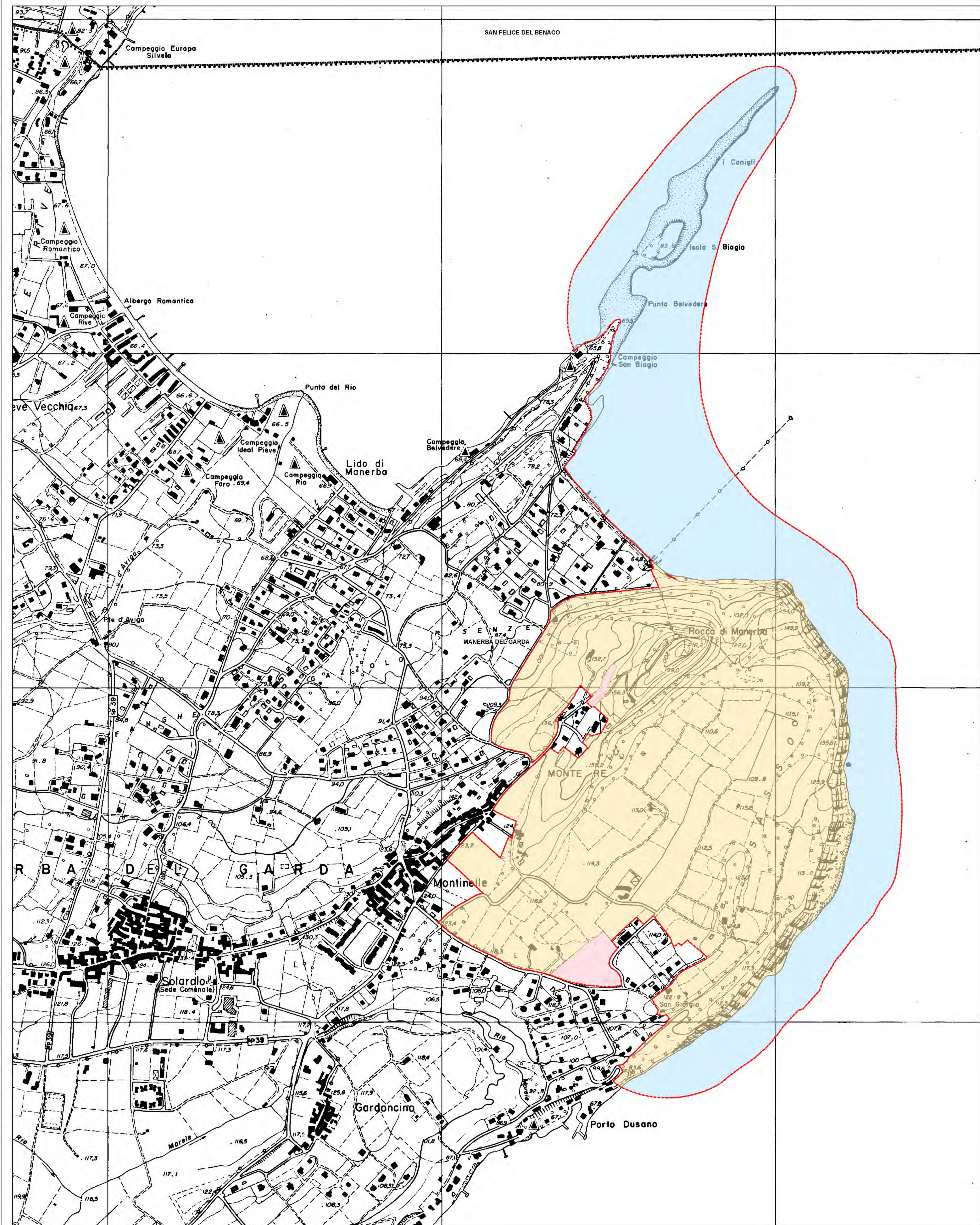
Tutti gli interventi ammissibili all'interno della riserva naturale «Della Rocca, del Sasso e parco lacuale» che comportano una modificazione dell'aspetto esteriore dei luoghi rimangono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 in quanto ricompresi nei decreti ministeriali 7 gennaio 1959 e 24 marzo 1976.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

_____ • _____



- RISERVA NATURALE ORIENTATA
- Istituzione della Riserva naturale orientata (art. 11 lett. b) L.R. 86/1983)
- Delimitazione della Riserva naturale orientata (art. 11 lett. b) L.R. 86/1983, (sup. ter.: 200 ha)
 - Parco della Rocca e del Sasso di Manerba (superficie territoriale: 116,2 ha)
 - Parco lacuale di Manerba (superficie territoriale: 84,8 ha)
 - Aree di rispetto della Riserva (art. 11 c. 3 e 4 L.R. 86/83)



ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE
"DELLA ROCCA, DEL SASSO E PARCO LACUALE"
NEL COMUNE DI MANERBA SUL GARDA.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N. DEL

TAVOLA: 01 SCALA: 1:5.000